

REGOLE Il decreto anti-crisi inquadra un nuovo regime di verifiche sulla struttura e sulle attività effettivamente svolte

Associazioni, scattano i controlli sull'attività

SERGIO RICCI

L'art. 30 del decreto legge 185 del 29 novembre 2008 definito "anti-crisi" inquadra, in un articolo rivolto specificatamente a tutti gli enti associativi, un nuovo regime di controlli sulla struttura e sulle attività effettivamente svolte dagli enti.

La norma ha finalità antielusiva e mira a fornire all'Amministrazione Finanziaria elementi di valutazione circa la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali, sia nell'ambito delle imposte sui redditi (art. 148, D.P.R. 917/1986) che dell'Iva (art. 4, D.P.R. 633/1972).

La nuova previsione normativa è stata oggetto di una vasta discussione che ha portato il governo ad emendare l'articolo in sede di conversione del decreto. Mentre scriviamo l'emendamento è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, mentre il Senato non ha ancora provveduto all'esame del provvedimento. Tenendo presente che il termine ultimo per la conversione del decreto è il 28 gennaio riteniamo opportuno commentare il testo emendato e non quello formalmente in vigore.

1) Le associazioni. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 introducono un nuovo adempimento per gli enti di tipo associativo, cioè quello della trasmissione, per via telematica, di un modello al fine di permettere il controllo della corretta applicazione dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986 (per le imposte sui redditi) e dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 (per l'Iva) in modo da condizionare la non imponibilità ai fini tributari delle quote sociali, dei corrispettivi e dei contributi. Tali entrate, infatti, continueranno ad essere non imponibili solo per gli enti associativi che sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria per le associazioni. Ricordiamo ancora una volta i requisiti che devono essere sostanzialmente, oltre che formalmente, rispettati dagli enti associativi: divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o

partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Tutte le condizioni già ampiamente conosciute, ma il cui rispetto viene inderogabile per gli enti associativi per potere continuare a godere delle agevolazioni fiscali senza rischiare pesanti sanzioni.

Il nuovo modello previsto dall'articolo 30 dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2009 con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che stabilirà anche i tempi e le modalità di trasmissione; il medesimo provvedimento dovrà anche determinare le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse dagli enti.

Sono escluse dal nuovo adempimento solo le associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 398/1991, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri del CONI non svolgenti attività commerciale e le associazioni di volontariato ex legge 266/1991 iscritte negli appositi e specifici registri regionali e provinciali e che non svolgano attività commerciale al di fuori di quella marginale prevista dall'articolo 8 della legge 266/1991 ed esplicitata dal D.M. 25 maggio 1995.

Ne consegue che tutti gli enti associativi diversi da quelli sopra citati saranno tenuti al nuovo adempimento telematico; il nuovo onere di natura dichiarativa ricade perciò su un'ampia parte del variegato mondo dell'associazionismo.


2. Le associazioni di volontariato e la qualifica di "Onlus di diritto". Una disposizione esclusivamente riguardante le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri è quella recata dal comma 5 dell'articolo 30 che interviene sulla loro qualifica di "Onlus di diritto" prevista dall'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 460 del 1997. La

nuova norma dispone che tale previsione si applica esclusivamente alle organizzazioni di volontariato che non svolgano attività commerciale al di fuori di quella marginale come definita dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995.

C'è da presumere che questa nuova norma spingerà le organizzazioni di volontariato ad una maggiore aderenza alla legge 266/1991: per conservare la qualifica di Onlus gli enti eviteranno di svolgere attività commerciali diverse da quelle marginali. Riteniamo infatti che la situazione attuale, che vede molte associazioni di volontariato titolari di Partita IVA (indicatore per definizione della commercialità continuativa), non sia conforme alla natura di questi organismi la cui legge istitutiva prevede che le risorse economiche a cui possono attingere sono costituite: dai contributi degli aderenti; dai contributi di privati; dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; dai contributi di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; dai rimborsi derivanti da convenzioni; dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (cf. art. 5).

3) La beneficenza indiretta. Una particolare e specifica attenzione merita, per le sue caratteristiche di innovazione, il comma 4 dell'articolo in commento anch'esso rilevante nella normativa Onlus. Viene stabilito

L'articolo 30 introduce nuovi adempimenti. Le organizzazioni di volontariato sono spinte a una maggiore aderenza alla legge 266



to che deve considerarsi attività di beneficenza (rientrando quindi tra quelle che possono essere svolte dagli enti che intendono acquisire la qualifica Onlus) anche quella consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori Onlus (assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili).

Perché tali erogazioni possano essere considerate attività di beneficenza è inoltre necessario che:

- provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

4. Agevolazione in materia di imposta catastale Infine nell'articolo 30 ai commi 5-bis e 5-ter trova spazio un'altra agevolazione fiscale (seppur di limitata natura temporale, è infatti valida fino al 31 dicembre 2009) a favore delle Onlus. Si tratta di un'agevolazione relativa all'imposta catastale che viene fissata in misura fissa di 168 euro per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus, a condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.